



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

VIA DEL CENTENARIO, 23 = 05100 TERNI (TR)
TELEFONO / FAX: 0744 303043

e-mail: del.terni@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 22 DATA COMUNICATO 05/01/2023

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Sommario

RISULTATI.....	206
Elenco risultati.....	206
GIUDICE SPORTIVO.....	207
PROGRAMMA GARE.....	209

RISULTATI

Elenco risultati

ALLIEVI UNDER 17 TERNI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 11 Giornata - A		
LEONI CALCIO	- BEVAGNA	0 - 3

GIOVANISSIMI UNDER 15 TERNI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 10 Giornata - A		
ARRONESE VALNERINA A.S.D.	- AMC 98	0 - 14

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Attilio Biancifiori**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., **Sig. Alessandro Camilli**, nella **seduta del 05/01/2023**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 TERNI

GARE DEL 17/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 17/12/2022 LEONI CALCIO - BEVAGNA

LETTO il reclamo proposto dalla società Leoni Calcio la quale chiede la ripetizione della gara in virtù di una asserita condotta violenta dell'arbitro nei confronti di un calciatore (secondo quanto si legge nel reclamo, fra l'altro, il direttore di gara, dopo aver inopinatamente colpito con una spallata un calciatore del Leoni Calcio, avrebbe -senza alcun motivo- sospeso la partita adducendo falsamente di aver subito un colpo alla testa da parte dell'allenatore della società reclamante);

CONSTATATO che la società Bevagna non ha fatto pervenire proprie contro deduzioni; analizzati gli atti ufficiali della gara

O S S E R V A

Il reclamo è assolutamente infondato e, come tale, va rigettato.

In buona sostanza, infatti, la società Leoni Calcio offre una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta a quella fornita dall'arbitro, **senza tuttavia produrre alcuna prova a sostegno delle sue tesi.**

A ben vedere, fra l'altro, la ricostruzione della reclamante, oltre che sfornita di prova, appare del tutto illogica ed inverosimile. E' la stessa società, infatti, che parla di una partita che fino a quel momento era stata vissuta, da entrambe le squadre, in assoluta correttezza. Né vi erano stati episodi polemici fra i tesserati del Leoni Calcio ed il direttore di gara tali da aver inasprito gli animi, né sono stati evidenziati motivi di risentimento, acredine e/o rancore da parte dell'arbitro nei confronti di detti tesserati. Non si comprende, pertanto, per quale motivo, all'improvviso l'arbitro abbia "perso la testa" e per un semplice fallo di gioco abbia, in un primo momento colpito con una violenta spallata un calciatore e, successivamente, alle semplici rimostranze verbali dell'allenatore, abbia addirittura finto di essere stato colpito alla testa dal predetto sospendendo la partita, accompagnando tale condotta con reiterate minacce ed ingiurie all'indirizzo dei tesserati del Leoni calcio.

Non vi è dubbio, pertanto, che questo giudice debba basare la sua decisione esclusivamente sul contenuto del referto arbitrale. Ma ciò non solo per il valore che l'ordinamento sportivo riconosce al referto arbitrale (secondo cui il valore probatorio del referto arbitrale è dettato dall'art. 61, comma 1 del CGS FIGC, in virtù del quale *I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale*) ma, altresì, perché la ricostruzione dei fatti, in essa contenuta, è assolutamente coerente, logica e priva di contraddizioni.

L'arbitro, infatti, ha evidenziato come, dopo un contrasto di gioco avvenuto fra due calciatori, uno dei due (segnatamente il tesserato del Leoni Calcio) abbia tentato di aggredire fisicamente l'avversario e che, al fine di evitare il contatto, l'arbitro si sia frapposto fra i due. Subito dopo l'allenatore del Leoni Calcio ha dapprima aggredito verbalmente il direttore di gara e, una volta ricevuto il cartellino rosso, lo ha violentemente colpito con una testata in fronte provocandogli stordimento tale da non consentirgli di proseguire la partita (come comprovato anche dai certificati medici rilasciati dall'Ospedale di Terni).

Fra l'altro, in assenza di elementi di prova di segno opposto offerti dalla reclamante, non sussistono, a parere di questo giudice, neppure motivi che suggeriscano di chiedere approfondimenti alla Procura Federale (in caso contrario, bisognerebbe farlo ogni qual volta una società contesti il contenuto del referto arbitrale, così svilendo irrimediabilmente il valore dello stesso, in aperto contrasto con la prescrizione contenuta nel citato art. 61 co.1 CGS).

Alla luce di quanto sopra, non vi è dubbio che la responsabilità, circa l'interruzione della partita, debba essere ascritta esclusivamente alla società Leoni Calcio (per fatto di un suo tesserato) con conseguente sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3.

Per gli stessi motivi deve deliberarsi il rigetto del reclamo.

Per questi motivi

D E L I B E R A

- 1) Il rigetto del reclamo;**
- 2) L'incameramento della tassa reclamo;**
- 3) La sanzione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-3 a carico della società Leoni Calcio.**

PROGRAMMA GARE

Recuperi programmati

UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 07/01/2023

GIRONE E - 10 Giornata - A			
DUCATO SPOLETO	- TERNI FOOTBALL CLUB	-	K

PROSSIMI TURNI

UNDER 14 REGIONALE

GIRONE E - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DUCATO SPOLETO	TERNI FOOTBALL CLUB	A	07/01/2023 15:30	186 FLAMINIO(SINT)/LOC.TRE MADONNE	SPOLETO LOC. TRE MADONNE	VIA DELLE CROCEROSSINE

PUBBLICATO IN TERNI IL 05 GENNAIO 2023.

Il Segretario
Aleandro Camiciola

Il Delegato Prov. le
Massimo Forti